

# NEWS

## LA RIORGANIZZAZIONE DELLA CONSULENZA FINANZIARIA



Per l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari sarà necessario il versamento di una tassa sulle concessioni governative **per le iscrizioni successive** alla data di entrata in vigore della legge.

Vengono istituite norme in tema di finanziamento per il **sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie** con la clientela e tale sistema sostituirà la **Camera di conciliazione ed arbitrato** della Consob.

La nuova disciplina trova la sua fonte nel recepimento della legge di delegazione europea 2014 (legge n. 114 del 2015), più precisamente all'articolo 9, comma 1, lettere o) ed u) (**attuazione della Direttiva MiFID II, n. 65 del 2014**) ove si prevede una delega in materia di consulenti finanziari, società di consulenza finanziaria, promotori finanziari per assegnare ad un unico organismo associativo privato, sottoposto alla vigilanza della CONSOB, la tenuta dell'albo, ed i poteri di vigilanza e sanzionatori.

Le spese relative all'albo dei consulenti finanziari, quindi, sarà a carico dei soggetti interessati ed in particolare, con la citata direttiva si

deve attuare un meccanismo extragiudiziale per i reclami dei consumatori.

La proposta di legge è composta da un unico articolo e da una serie di commi che nello specifico prevedono:

- per **l'iscrizione all'albo unico** dei consulenti finanziari sarà necessario un versamento della tassa sulle concessioni governative di **168 euro** e come già detto solo per le iscrizioni successive alla data di entrata in vigore della legge;

- le **funzioni di vigilanza sui promotori finanziari** sono trasferite dalla Consob all'Organismo associativo per la tenuta dell'albo dei promotori finanziari (articolo 31, comma 4, del TUF) che opererà sotto la vigilanza della Consob tramite apposito regolamento. Vengono, quindi, abrogate le disposizioni relative all'Albo dei consulenti finanziari e all'Organismo per la tenuta dello stesso (articolo 18-bis, commi 2, 3, 4 e 5, del TUF);

- l'albo unico dei promotori finanziari prende la denominazione di **"albo unico dei consulenti finanziari"** suddiviso in tre

### IL NUOVO SISTEMA DELLA CONSULENZA FINANZIARIA

Con atto della Camera dei Deputati n.3369 si stanno affrontando le "Norme per la riorganizzazione dell'attività di consulenza finanziaria".

Con la proposta di Legge, d'iniziativa parlamentare che sarà, a breve, presentata in sede referente presso la Commissione Finanze della Camera, s'intende riorganizzare il **sistema di vigilanza sui promotori finanziari e sui consulenti finanziari** apportando modifiche al **decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58** (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - TUF).

Istituire, quindi, un **Albo unico**, gestito in forma associativa da un Organismo con personalità giuridica di diritto privato, con la sostituzione dell'attuale e trasformandolo, anche, in nuovo Organismo con funzioni di **vigilanza e sanzionatorie** dei consulenti finanziari.

Saranno previste **tre sezioni** concernenti il tipo di attività svolta:

- **consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede** (attuali promotori finanziari: art. 31 del D.Lgs. n. 58 del 1998 - TUF);
- **persone fisiche consulenti finanziari in regime di esenzione** (attuali consulenti finanziari: art. 18-bis del D.Lgs. n. 58 del 1998 - TUF);
- **società di consulenza finanziaria** (attuali società di consulenza finanziaria art. 18-ter del D.Lgs. n. 58 del 1998 - TUF).



## LA PROPOSTA DI LEGGE



distinte sezioni:

- . i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede;
- . i consulenti finanziari in regime di esenzione, in aderenza al testo della direttiva UE;
- . le società di consulenza finanziaria;

- gli **agenti di assicurazione persone fisiche**, iscritti nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) Sezione A (agenti), potranno essere iscritti, su richiesta, in detto albo, nella **sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede**, purché in possesso dei medesimi requisiti di onorabilità e professionalità. L'attività degli agenti di assicurazione è compatibile

con quella di agente in attività finanziaria (art. 17, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 141/2010) ed incompatibile con l'attività di mediazione creditizia (art. 17, comma 4-quinquies, del D.Lgs. n. 141/2010). Il nuovo Organismo di vigilanza, inoltre, dovrà definire, proprio per gli **agenti di assicurazione**, una prova valutativa **semplificata** per coloro che vorranno iscriversi. Il Ministro dell'economia e delle finanze dovrà adottare un decreto, successivamente all'entrata in vigore della Legge, che disciplini i termini e le modalità di attuazione concernenti gli aspetti fiscali connessi alla remunerazione dell'attività **degli agenti di assicurazione**, ivi iscritti, **quando operano in forma societaria**;

- l'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari si avvale di **proprio personale** e di un **contingente di personale**, anche, con qualifica dirigenziale in distacco, comando od altra analoga posizione, **da parte delle amministrazioni pubbliche**, incluse le autorità amministrative indipendenti. I costi di detto personale vengono rimborsati dall'organismo alle amministrazioni di appartenenza mentre resta a carico dell'organismo l'eventuale compenso aggiuntivo. Dopo il periodo di distacco il personale della P.A. rientrerà presso l'ente di appartenenza, salvo che l'organismo non lo immetta nel proprio organico a tempo indeterminato. Vi sono, poi, disposizioni di richiamo per l'**incompatibilità** di componenti e i dirigenti della CONSOB, della Banca d'Italia e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS);

- la Consob e l'Organismo di vigilanza, dovranno concertare le modalità operative e i tempi del trasferimento delle funzioni ed i soggetti che, alla data di avvio del nuovo Albo unico, risulteranno già iscritti all'albo dei promotori finanziari, saranno **di diritto iscritti** nel nuovo;

- una parte della tassa sulle concessioni governative e delle sanzioni agli intermediari saranno versate al **Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori** per garantire ai clienti, diversi da quelli professionali (privati e pubblici, individuati con regolamenti della Consob e del MEF), la **gratuità** dell'accesso alla procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie;

- per quanto concerne le **sanzioni**, applicabili agli **organi di gestione e di controllo** dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari, viene proposta l'abrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 5 milioni sostituendola con **lo scioglimento degli organi** stessi, in caso di **gravi irregolarità** nell'amministrazione ovvero **gravi violazioni** delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività dello stesso.

Un ampliamento della rete bancaria e/o finanziaria con l'inserimento degli agenti di assicurazione, una deresponsabilizzazione degli Organi di vigilanza e controllo ed ancora più confusione con i meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie (es.: ABF, Ombudsman, Codice del Consumo, etc.).

